

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abiogen Pharma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Exinef;

Vista la domanda con la quale la ditta Abiogen Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL/da 90 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 30 ottobre 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EXINEF (etoricoxib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg - A.I.C. n. 035822168/M (in base 10) 1256LS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EXINEF (etoricoxib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A13684

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Utilizzo delle «Risorse liberate» nell'ambito del programma operativo 2000-2006 della regione Campania - Presa d'atto. (Delibera n. 112/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio europeo del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari;

Visto il regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;



Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le Regioni dell'obiettivo 1 2000-2006, di cui alle decisioni della Commissione europea n. C(2000) 2050 del 1° agosto 2000 e n. C (2004) 4689 del 30 novembre 2004;

Visto in particolare il punto del richiamato QCS che stabilisce indirizzi e criteri per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti a titolo di rimborso a carico del bilancio comunitario e del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183 (cosiddette risorse "liberate"), con riferimento alla realizzazione di progetti "coerenti", imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del QCS del 25 luglio 2008, che demanda le proprie attività di sorveglianza e attuazione dei progetti da finanziare con le risorse liberate nell'ambito della programmazione 2000-2006 al Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 ;

Visto in particolare il punto VI.2.1 del QSN che prevede l'istituzione del richiamato "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria", per l'espletamento delle funzioni di accompagnamento all'attuazione dello stesso QSN;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'articolo 6-sexies della medesima legge n. 133/2008, che, prevede fra l'altro la ricognizione e la riprogrammazione delle richiamate risorse liberate, correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, della citata legge n.122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del

Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalga, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della legge delega n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato articolo 7 della legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (G.U. n. 277/2010) concernente la preliminare ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle "risorse liberate" nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Considerato che la citata delibera, n. 79/2010 ha previsto, altresì, al punto 1.2, che nell'ambito della riprogrammazione delle citate risorse "liberate" 2000-2006, siano escluse quelle destinate a finanziare il completamento dei progetti non conclusi, inseriti nelle certificazioni finali di spesa dei Programmi operativi 2000-2006;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n.1 (G.U. n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di riprogrammazione anche delle suddette risorse liberate per il periodo 2000-2006 in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla richiamata delibera 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 35 (Supplemento G.U. n.120/2012) concernente la ricognizione sulle risorse liberate nell'ambito della programmazione comunitaria 2000-2006, che quantifica in 2.374.000.000 euro le risorse disponibili ai fini della riprogrammazione, da utilizzare per il cofinanziamento di progetti pienamente coerenti con gli obiettivi dei programmi comunitari;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2554 dell'8 ottobre 2012 e l'allegata nota informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che quantifica in 792.707.059 euro le risorse "liberate" relative alla Regione Campania, nell'ambito del predetto importo complessivo di 2.374.000.000 euro;

Considerato che nella citata proposta viene fatto presente come la complessità dell'istruttoria svolta dai servi-



zi della Commissione europea sui progetti non conclusi, inseriti nelle certificazioni finali di spesa del POR Campania 2000-2006, non abbia consentito di quantificare le risorse necessarie per il completamento dei detti progetti in occasione dell'adozione della citata delibera n. 35/2012;

Tenuto conto che nel frattempo la Regione Campania ha ultimato la ricognizione dei progetti certificati non conclusi quantificandone l'importo in 306.854.611 euro, come evidenziato nella stessa proposta che fissa altresì in 485.852.448 euro le restanti risorse liberate disponibili per la riprogrammazione secondo i criteri e le modalità come da ultimo definiti con la citata delibera 35/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

che le risorse "liberate" nell'ambito del Programma operativo (POR) della Regione Campania 2000-2006 sono pari a 792.707.059, di cui 306.854.611 euro sono destinati al completamento di progetti non conclusi inseriti nella certificazione finale di spesa del detto Programma, mentre il restante importo di 485.852.448 euro resta disponibile per la riprogrammazione secondo i criteri e le modalità di cui alla delibera 35/2012 richiamata in premessa.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 319

12A13712

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2012.

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66-sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, nonché dell'articolo 81 del Regolamento n. 33 del 10 marzo 2010. (Provvedimento n. 3031).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 1, l'art. 46, commi 2, 3 e 5, l'art. 66-*quater* e l'art. 66-*sexies* commi 2 e 4;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Modifica all'art. 81 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n. 33. Modifica all'allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009;

Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (margine di solvibilità) e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli 5 e 11;

Visto il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 81;

Visto il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;

